

Roma, 15 Aprile 2020
Prot. N. 179/20

Spett.le
Agenzia per il Lavoro

via mail

Oggetto: EBITEMP - Emergenza COVID-19 - Ampliamento temporaneo delle Prestazioni erogate da Ebitemp.

Con riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che, in considerazione della temporanea situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, che sta avendo delle ricadute importanti in tutti i settori lavorativi del nostro Paese dai quali, in particolar modo, non rimangono esclusi le lavoratrici ed i lavoratori della Somministrazione, la Commissione Prestazioni, tenuto conto dei fabbisogni più necessari ha proceduto, su mandato delle Parti Sociali, all'analisi di ampliamento di alcune Prestazioni erogate da Ebitemp integrandole con le modalità di seguito descritte:

RICOVERI OSPEDALIERI PER COVID-19:

Introduzione di una diaria di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ricovero ospedaliero certificato per Covid-19, a partire dal primo giorno di ricovero e per un massimo di 50 giorni, e fino alla copertura di un importo massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento). Analogamente all'attuale prestazione "Ricoveri", l'indennità verrebbe erogata sia in caso di lavoratrici e lavoratori colpiti da Covid-19, che in caso di ricoveri di coniuge e figli, fiscalmente a carico, positivi al Coronavirus.

Per il coniuge e i figli fiscalmente a carico l'indennità verrà riproporzionata sulla base della percentuale dichiarata dalla lavoratrice o dal lavoratore richiedente.

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.

L'erogazione dei rimborsi della prestazione sopra elencata è destinata esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con contratti attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell'arco di 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

INDENNITA' PER ISOLAMENTO DOMICILIARE PER COVID-19:

In caso di positività al virus, qualora sia necessario un periodo di isolamento domiciliare per lavoratrici e lavoratori, o per uno o più dei loro familiari fiscalmente a carico (limitatamente a coniuge e figli conviventi), i richiedenti avranno diritto a Euro 50,00 (cinquanta) di diaria per ogni giorno di degenza domiciliare, fino alla copertura di un importo massimo di Euro 700,00 (settecento), per nucleo familiare. Per il coniuge e i figli fiscalmente a carico conviventi, l'indennità verrà riproporzionata sulla base della percentuale dichiarata dalla lavoratrice o dal lavoratore richiedente.

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.

L'erogazione dei rimborsi della prestazione sopra elencata è destinata esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con contratti attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell'arco di 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA PER COVID-19:

Per le lavoratrici e i lavoratori affetti da polmonite interstiziale scaturita da positività a Covid-19 è previsto un contributo per prestazioni sanitarie relative a riabilitazione respiratoria.

Le lavoratrici e i lavoratori richiedenti (inclusi i loro familiari fiscalmente a carico, limitatamente a coniuge e figli), avranno diritto al contributo per un massimo di 3 visite pneumologiche per la copertura di un importo massimo per visita di Euro 60,00 (sessanta), e ad un ciclo di fisioterapia toracica a domicilio per un massimo di 10 sedute per la copertura di un importo massimo di Euro 90,00 (novanta) a seduta. Per il coniuge e i figli fiscalmente a carico, l'indennità verrà riproporzionata sulla base della percentuale dichiarata dalla lavoratrice o lavoratore richiedente.

La prestazione è attiva in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.

L'erogazione dei rimborsi della prestazione sopra elencata è destinata esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con contratti attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell'arco di 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

DECESSI A SEGUITO DI POSITIVITA' PER COVID-19:

Per i familiari eredi aventi diritto, delle lavoratrici o dei lavoratori con contratti in somministrazione deceduti a causa di positività accertata al Covid-19, è prevista una liberalità di 5.000 euro.

Possono presentare richiesta i familiari aventi diritto, di lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione che si siano svolti con almeno 30 giorni di attività lavorativa nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. La positività al COVID_19 dovrà essere attestata nel periodo di vigenza del contratto in somministrazione. Nell'ipotesi in cui i 30 giorni non siano continuativi, l'accertata positività dovrà essere ricadente nell'arco temporale che decorre tra il primo contratto di lavoro in somministrazione e l'ultimo.

La liberalità è prevista in modalità retroattiva per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020.

RIMBORSO SPESE BABY SITTER O COLLABORATRICE/RE FAMILIARE - Misure a sostegno dei lavoratori per emergenza COVID:

RIMBORSO PER BABY SITTER:

Per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di lavoro in somministrazione attivo e rientrante in una delle seguenti casistiche:

- Impegnato in “attività essenziali” o funzionali alla loro operatività e nel cui nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
- In isolamento domiciliare a seguito di positività al Covid-19 e nel cui nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo;

E’ previsto un rimborso spese, per nucleo familiare, per un massimo mensile di Euro 500,00 (Cinquecento), riproporzionabile sulla base della percentuale del familiare a carico della lavoratrice o del lavoratore richiedente, per sostenere le spese di servizi di baby sitter per figli minori di età non superiore ai 12 anni. Tale limite non si applica in caso di disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale.

Le prestazioni sono attive in modalità retroattiva per spese certificate sostenute a partire dal 23 Febbraio e fino alla durata della chiusura delle scuole (secondo i termini stabiliti per ciascun ordine e grado).

RIMBORSO PER COLLABORATRICE/RE FAMILIARE:

Per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di lavoro in somministrazione attivo e rientrante in una delle seguenti casistiche:

- Impegnato in “attività essenziali” o funzionali alla loro operatività nel nucleo familiare non vi sia altro coniuge beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro coniuge disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo;
- In isolamento domiciliare a seguito di positività al Covid-19 nel nucleo familiare non vi sia altro coniuge beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro coniuge disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

E’ previsto un rimborso spese, per nucleo familiare, per un massimo mensile di Euro 800,00 (ottocento), riproporzionabile sulla base della percentuale del familiare a carico della lavoratrice o del lavoratore richiedente, per sostenere le spese di assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

Le prestazioni sono attive in modalità retroattiva per spese certificate sostenute a partire dal 23 Febbraio fino al 30 giugno 2020.

Tutte le misure ivi rappresentate si intendono a capienza e resteranno attive fino al persistere dell’emergenza come da disposizioni governative.

I termini di scadenza per la presentazione e integrazione, da parte dei lavoratori, delle domande di accesso alle prestazioni relative all'anno 2020, si estendono di ulteriori 60 giorni, a partire dal 6 aprile 2020 e, in automatico, per il corrispondente periodo, in caso di perdurare delle restrizioni derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto.

Resta inteso che tutte le prestazioni presenti nell'allegato 2 del rinnovato CCNL di Settore, rimangono invariate nella loro fattispecie.

Cordialmente.

Il Direttore
Enrico Giuntini
Enrico Giuntini